

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	"
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	"
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Carla BROCCARDO	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Angelo ESPOSITO	"
- Avv. Diego GERACI	"
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Priamo SIOTTO	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Celestina TINELLI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.A. avverso la decisione in data 17/4/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione;

Il ricorrente, avv. G.A. non è comparso;

sono presenti i suoi difensori avv.ti P. D'A. e D. A.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso i difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso 18/11/2015 l'Avv. G.A. - impugnava la decisione in data 17/4/2014-20/10/2015, notificatagli il 30/10/2015, con cui il C.O.A. di Roma gli aveva inflitto la pena disciplinare della radiazione.

La decisione era stata assunta nell'ambito di due procedimenti disciplinari, poi riuniti, rubricati ai n. 6690 (c.d. procedimento I. R.) e n. 8066 (c.d. procedimento I. M.) aperti rispettivamente in data 5/9/1996 ed il 19/2/2009.

Per i fatti addebitati con i capi di incolpazione del n. 6690 il C.O.A. di Roma avrebbe poi dichiarato la prescrizione.

Nello specifico il procedimento n. 6690 era stato aperto il 5/9/1996, con successive integrazioni e riformulazioni dei capi in data 14/1/1999 e 26/6/2008, mentre quello n. 8066 era stato formalmente aperto il 19/2/2009 in esito alla pratica n. 807/2007 rubricata a carico dell'avv. G. A. e di altro avvocato.

Nei due procedimenti disciplinari erano stati addebitati rispettivamente i seguenti capi di incolpazione.

Procedimento n. 6690: " Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; viste le deliberazioni 5 settembre 1996, con la quale veniva aperto procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. G.A.,; 14 gennaio 1999 con la quale venivano integrati i capi di incolpazione; 26 giugno 2008 con la quale venivano riformulati i capi di incolpazione, che risultano, pertanto, come segue:"Con sentenza 4 maggio 2006 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione è stato condannato, in riforma parziale di quanto statuito dalla Corte di Appello di Milano il 10 maggio 2004, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione perché ritenuto colpevole, in concorso con P. A. e P. C., del delitto di corruzione attiva in atti giudiziari:

- per avere agito allo scopo di favorire R.N. ed i suoi eredi nel giudizio civile tra costoro e l'██████ (deciso nel merito dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma di cui alle cause riunite R.G. nn.3176/89 e 3250/89, e divenuto irrevocabile in conseguenza della improcedibilità, dichiarata dalla Corte di Cassazione, del ricorso ██████) e così espletando la funzione di intermediario mediante la corresponsione al Dott. V. M., componente del Collegio giudicante investito della valutazione del processo in grado di appello, di somme provenienti dalla famiglia R. affinché costui -in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria-, dopo avere in effetti accettato la promessa e in un secondo tempo ricevuto quale indebito compenso le somme in questione, si attivasse, come in effetti avvenuto, per decidere la causa in modo sfavorevole alla parte ██████;

- per avere ricevuto dagli eredi R., il 24 giugno 1994, l'importo di FRS a titolo di indebito compenso per tale condotta di intermediazione.

Veniva in tal modo meno ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza sanciti dal Codice Deontologico, cagionando disdoro alle prerogative e alle funzioni proprie degli appartenenti all'Ordine forense.

In Roma, il 4 maggio 2006".

Procedimento n. 8066: "Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, vista la deliberazione 19 febbraio 2009 con la quale veniva aperto procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. G.A., e dell'Avv. (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Il Consiglio

-Vista la sentenza emessa il 23 febbraio 2007 dalla Corte di Appello di Milano, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35616 del 13 luglio/27 settembre 2007;

-Visto il passaggio in giudicato della suindicata sentenza di condanna;

-Visti gli atti contenuti nella pratica n. 807/2007 aperta nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. G.A.;

-Rilevato che la condotta posta in essere dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. G.A., che ha dato luogo all'emissione della sentenza di condanna, deve essere valutata sotto il profilo disciplinare;

delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti l'Avv. (omissis) e dell'Avv. G.A., per rispondere dei seguenti addebiti:

La sentenza emessa il 23 febbraio 2007 dalla Corte di Appello di Milano, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35616 del 13 luglio/27 settembre 2007, investita del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33435 pronunciata alla pubblica udienza del 4 maggio 2006, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 29 aprile 2003 per il resto confermata- esclusa la circostanza

aggravante di cui all'art.122, n.1, cod. pen., ritenuta la continuazione con il reato di cui alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, condannava l'Avv. (omissis) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e, quindi, complessivamente alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, per il reato di corruzione e l'Avv. G.A. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e, quindi, complessivamente alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per il reato di corruzione l'avv. "omissis" e l'avv. G. A. venivano dichiarati colpevoli del reato suindicato in concorso con il deceduto R.N. e con altre persone tra cui magistrati appartenenti al distretto della Corte d'Appello di Roma – non identificati – e pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, per aver promesso e versato somme di denaro affinché i pubblici ufficiali violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo favorire R.N. e i suoi eredi nei vari gradi di giudizio nel procedimento

civile fra costoro e l' [REDACTED] procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello di Roma (causa riunite 3176/89 e 3250/89) e definito con sentenza passata in giudicato a seguito della dichiarazione di improcedibilità del ricorso dell' [REDACTED] da parte della Corte di Cassazione. Segnatamente si contestava all'avv. "omissis" e all'avv. G.A. di aver ricevuto dagli eredi [REDACTED], rispettivamente il 21 marzo 1994 l'importo di FRS pari a £ del vecchio conio ed il 24 giugno 1994 l'importo di FRS a titolo di indebito compenso per la suindicata condotta di illecita intermediazione). Venivano meno in tal modo ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza sanciti dagli artt. 5-6 del Codice Deontologico Forense compromettendo gravemente la propria dignità e quella dell'intero Ordine forense. In Roma, fino al 13 luglio 2007"

Il procedimento n. 6690 era stato rubricato avendo la Procura della Repubblica di Milano comunicato ai sensi dell'art. 103 cpc, con nota 17.5.1996 che, in esito all'autorizzazione del GIP del Tribunale di Milano, avrebbe eseguito una perquisizione presso lo Studio professionale dell'Avv. G.A., essendovi gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli art.li 81, 110, 319 ter e 321 cp.

Il medesimo giorno ed il 22.5.1996 sarebbero state effettuate le perquisizioni con sequestro di atti e documenti.

La Procura di Milano aveva poi inviato il 31.5.1996 copia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti dell'Avv. G. A., con la quale venivano specificati i gravi indizi di colpevolezza, disposta la cattura dello stesso e di altro Avvocato dei quali il COA di Roma deliberava la comparizione. Pur essendo stata autorizzata dalla Procura la traduzione dalla Casa di reclusione, entrambi i professionisti non comparivano per motivi di salute.

All'udienza del 25.7.1996 il COA di Roma, dopo aver acquisito sentenze, atti e documenti relativi alla vicenda penale che aveva visto coinvolto l'avv. G. A., aveva disposto, ai sensi dell'art. 43 Legge Professionale, la sospensione dei due Avvocati dall'esercizio della professione con provvedimento che sarebbe poi stato impugnato avanti il Consiglio Nazionale Forense.

Il C.O.A. di Roma, nell'adunanza del 5.9.1996, riprendendo letteralmente le imputazioni di cui alla citata ordinanza penale, aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare n. 6690 nei confronti dell'Avv. G. A. per i fatti commessi integranti i reati di cui agli art.li 81, 110, 319 ter e 321 cp.

In esito ad istanza 21.9.1996 dei difensori di revoca del provvedimento di sospensione cautelare, l'incolpato era stato sentito personalmente il 7.11.1996 ed il C.O.A. di Roma aveva accolto l'istanza proposta riformulando i capi di incolpazione, nel procedimento n. 6690.

Il 20.2.1998 il C.N.F. aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso dell'Avv. G. A. contro la sospensione cautelare inflitta dal C.O.A. di Roma, per rinuncia del ricorrente.

Il 23.11.1998 la Procura di Milano aveva inviato al C.O.A. di Roma la richiesta di rinvio a giudizio dell'Avv. G. A. e di altri imputati, onde il Consiglio, il 19.1.1999, aveva deliberato l'apertura di procedimento disciplinare a suo carico, contestando i medesimi fatti contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio.

L'Avv. G. A. aveva controdedotto, con memoria difensiva 4.2.1999 ed il C.O.A., nell'adunanza del 2.3.2000, aveva deliberato di sospendere il procedimento disciplinare, in attesa della definizione del processo penale.

Il procedimento n. 6690 era stato rinviato dal 26.4.2005 al 6.10.2005 udienza nella quale la difesa aveva chiesto il differimento in attesa della pronuncia della Cassazione, con successiva rifissazione al 17.11.2005.

La difesa dell'Avv. G. A. aveva depositato il 5.11.2005 la sentenza n. 2500/2005 della Corte di Appello di Milano ed il ricorso in Cassazione proposto avverso la stessa dalla Procura Generale. A seguito di tale impugnazione la S.C, con sentenza n. 33435/2006, avrebbe poi annullato la decisione della Corte di Appello di Milano relativamente al capo B (c.d. L.M.) con rinvio ad altra sezione della medesima (la Corte adita, in nuova composizione, avrebbe poi condannato l'avv. G. A. con sentenza n. 373 del 23/2/2007).

Rinviato a nuovo ruolo, il procedimento n. 6690 era stato fissato per l'udienza del 19.10.2006 dopo che il C.O.A., nell'adunanza del 25.5.2006, avuta cognizione del fatto che era stata inflitta all'incolpato la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione forense per la durata di cinque anni, aveva deliberato di dare esecuzione al provvedimento, con decorrenza dal 25.5.2006 al 25.5.2011.

Nelle more era stata pronunciata la sentenza della Cassazione n. 33435/2006 relativamente alla vicenda "I.-R.", depositata il 27.9.2007 unitamente al ricorso proposto dall'avv. G. A. alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo per violazione dell'art.6 della Convenzione. Il procedimento n. 6690 era stato dapprima rinviato al 29.11.2007, poi al 20.12.2007 per impedimento del difensore ed a nuovo ruolo per impedimento del relatore.

All'udienza del 10.4.2008, rilevato che il capo di incolpazione non faceva riferimento alla sentenza divenuta irrevocabile, il COA di Roma aveva rimesso gli atti in istruttoria per la riformulazione del capo di incolpazione (poi in effetti modificato e notificato all'incolpato).

La difesa dell'avv. G. A. aveva presentato memoria difensiva su tale riformulazione il 15.7.2008 ed il procedimento era stato fissato per il 12.2.2009.

A seguito della decisione delle Sezioni Unite Civili dell'11.11.2008 circa l'impugnabilità dei provvedimenti interlocutori del Consiglio, i difensori avevano proposto il 5.1.2009 ricorso al Consiglio Nazionale Forense contro la delibera di citazione a giudizio disciplinare.

Il C.O.A. di Roma aveva quindi rinviato il procedimento in attesa della definizione del ricorso al C.N.F. revocando la precedente ordinanza di ammissione dei testi indicati dalla difesa.

Il procedimento n. 6690 era stato quindi differito all'udienza dell'11.6.2009 nella quale i difensori dell'incolpato avevano richiesto il rinvio in attesa della decisione del C.N.F. e la

riunione con l'altro procedimento, nel frattempo aperto il 19.2.2009 recante il n. 8066, che riguardava la vicenda "L. M." ove erano coinvolti anche altri Avvocati e terze persone.

L'avv. G. A. con ricorso 25/3/2009 impugnava al Consiglio Nazionale Forense, l'apertura del procedimento n. 8066, operata con delibera in data 19/2/2009, richiamando la sentenza delle SSUU n. 29294/2008 e lamentando l'illegittimità dell'avvio di un nuovo procedimento in pendenza di altro allo stesso connesso.

Il C.O.A. di Roma, ritenutane l'opportunità accoglieva la richiesta e rinviava il procedimento all'udienza del 24.9.2009.

Il 16.9.2009, il difensore dell'Avv. G. A. depositava copia del ricorso al C.N.F., avverso la citazione dell'incolpato, sulla scorta della decisione della Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale n.35616/2007 (fatti di cui al procedimento disciplinare n. 8066).

L'attuale ricorrente sosteneva che le contestazioni mosse in entrambi i procedimenti disciplinari (il primo dei quali per i fatti "I.-S.") presentavano motivi di connessione, essendo identici gli episodi corruttivi riferiti ad entrambe le incolpazioni con conseguente violazione del divieto del "ne bis in idem".

All'udienza del 24.9.2009, preliminarmente il difensore dell'Avv. G. A. chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della decisione del C.N.F. e, in via subordinata, la riunione per connessione dei fascicoli n. 6690 e n. 8066.

Il C.O.A. di Roma rinviava all'udienza del 24.11.2009 poi a nuovo ruolo e, appurato che la sentenza della Corte di Cassazione n. 33519/2006 aveva disposto per l'Avv. G. A. anche la riduzione della pena, prendeva atto del fatto che la pena accessoria risultasse estinta al 25.1.2010.

Dichiarato inammissibile dal C.N.F. il richiamato ricorso con decisione notificatagli il 2.2.2010, l'avv. G. A. impugnava avanti alle SS.UU. della Cassazione. Il COA di Roma fissava con delibera 17/3/2010 l'udienza del 6.5.2010 nella quale i procedimenti n. 6690 e 8066 venivano da prima riuniti per connessione soggettiva e poi rinviati all'udienza del 10.6.2010, per la discussione. A tale udienza il C.O.A. di Roma disponeva di riformulare i capi di incolpazione rimettendo entrambi i fascicoli in istruttoria ed a tanto veniva provveduto il 23/11/2010, con la riformulazione di un testo che, quanto al n. 8066, sarebbe stato poi oggetto di ulteriore successiva riformulazione il 17/4/2014.

Il 18.11.2013 veniva notificata la citazione per l'udienza del 6.2.2014, reiterandosi i capi di incolpazione come già formulati nella delibera 23/11/2010.

All'udienza del 6.2.2014, presente personalmente l'incolpato, i difensori depositavano una memoria nella quale, richiamati succintamente i diversi capi di incolpazione succedutisi e riformulati negli anni, eccepivano come gli stessi fossero sovrapponibili nei due procedimenti riuniti e fossero quindi errati riferendosi ad eventi stralciati dalla Corte di Cassazione nelle intervenute sentenze. L'incolpato chiedeva quindi che il procedimento venisse rimesso in istruttoria per la riformulazione dei capi di incolpazione ed eccepivano, in particolare, che

nell'atto di citazione il primo capo (attinente all'episodio I.-R.) fosse stato reiterato anche nel secondo che avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l'episodio del c.d. L. M.

Il C.O.A. di Roma all'udienza del 6/2/2014, riservandosi su tale eccezione preliminare, rinviava al 18/2/2014, notificando in termini l'atto di citazione con i capi di incolpazione attinenti sia al procedimento n. 6690 che al n. 8066 (quest'ultimo capo non rettificato sia rispetto a quello originario 19/2/2009 sia rispetto a quello 17/3/2010).

Il capo di incolpazione n. 8066 veniva quindi definitivamente rettificato con delibera 17/4/2014, assunta in sede di comparizione dopo l'udienza del 18/2/2014 a seguito di rinvio dal 6/2/2014, secondo la seguente formulazione letterale.

N. 8066: "Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, vista la deliberazione 19 febbraio 2009 con la quale veniva aperto procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. G.A., nato a e dell'Avv. (omissis), per rispondere dei seguenti addebiti:

Il Consiglio

-Vista la sentenza emessa il 23 febbraio 2007 dalla Corte di Appello di Milano, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35616 del 13 luglio/27 settembre 2007;

-Visto il passaggio in giudicato della suindicata sentenza di condanna;

-Visti gli atti contenuti nella pratica n. 807/2007 aperta nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. G.A.;

-Rilevato che la condotta posta in essere dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. G.A., che ha dato luogo all'emissione della sentenza di condanna, deve essere valutata sotto il profilo disciplinare;

delibera di aprire procedimento disciplinare nei confronti l'Avv. (omissis) e dell'Avv. G.A. nato a [REDACTED], per rispondere dei seguenti addebiti:

La sentenza emessa il 23 febbraio 2007 dalla Corte di Appello di Milano, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35616 del 13 luglio/27 settembre 2007, investita del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33435 pronunciata alla pubblica udienza del 4 maggio 2006, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 29 aprile 2003 per il resto confermata- esclusa la circostanza

aggravante di cui all'art.122, n.1, cod. pen., ritenuta la continuazione con il reato di cui alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, condannava l'Avv. (omissis) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e, quindi, complessivamente alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, per il reato di corruzione e l'Avv. G.A. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e, quindi, complessivamente alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per il reato di corruzione. venivano meno in tal modo ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza sanciti dagli artt. 5-6 del Codice Deontologico Forense compromettendo gravemente la propria dignità e quella dell'intero Ordine forense. In Roma, fino al 13 luglio 2007"

Con la decisione oggetto della presente impugnazione il primo procedimento disciplinare attinente alla vicenda I.-R.(n. 6690) era stato definito con la declaratoria di intervenuta prescrizione mentre la pena della radiazione era stata inflitta nell'altro (n. 8066) essendo determinata dall'accertata gravità dei fatti come comprovati dalla definitività della sentenza penale nel procedimento c.d. L. M..

Nello specifico capo di incolpazione il C.O.A. di Roma, dopo aver argomentato circa la mancata prescrizione dell'azione disciplinare, aveva così letteralmente ritenuto: "Dalla condanna definitiva per il reato di corruzione, oggetto delle sopraindicate sentenze e dall'enorme mole della relativa documentazione acquisita agli atti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha accertato una condotta posta in essere dall'avv. G. A. che concretizza la palese violazione di quei fondamentali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza ai quali devono uniformarsi tutti gli appartenenti all'Ordine Forense.

Tale condotta appare ancora più grave visto che è stata posta in essere verso un magistrato, affinché violasse i propri doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento della propria funzione pubblica".

Il ricorrente affidava la propria impugnazione, tempestivamente proposta, a sei motivi.

1. Nullità della decisione impugnata e del procedimento disciplinare n. 8066 per violazione dell'art. 48, comma 1, R.D. 23.1.1934 n. 37 e dell'art. 48, comma 1, R.D. 23.1.1934 – Indeterminatezza del capo di incolpazione per assenza di requisiti strutturali.

Eccepiva nel particolare l'assenza di menzione circostanziata degli addebiti evocando il fatto che la sottoposizione a procedimenti penali comportasse ex art. 44 RDL 1578/33 anche l'apertura di procedimento disciplinare e facendone nella fattispecie derivare la violazione del principio di specificità delle contestazioni. Ciò sul presupposto dell'impossibilità di avere piena certezza dell'addebito a seguito del particolare iter del procedimento nel corso del quale erano stati contestati fatti per la vicenda I.-R. unendoli ad una definitività di condanna penale derivante da una serie di sentenze che si erano pronunciate sulla fattispecie "I. M." (Sentenza n. 35616/2007 della S.C.).

2. Nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione di legge, determinata dalla mancata adozione di una nuova delibera di apertura del procedimento, e per mancata notifica di un nuovo atto di citazione all'incolpato, a seguito della "riformulazione" del capo di incolpazione intervenuta all'udienza del 17.4.2014.

Tale nullità sarebbe derivata, in tesi, dal fatto che il C.O.A. avesse riformulato esclusivamente il 17/4/2014 il capo di incolpazione nel procedimento n. 8066 espungendo quella parte non attinente perché riferita ai fatti commessi nell'ambito della c.d. vicenda I.-S. che erano già oggetto del procedimento n. 6690.

Dalla riformulazione, che aveva di fatto comportato la sovrapposibilità dell'addebito fattuale alla fattispecie giudicata dalla sentenza della S.C. n. 35616/2007, avrebbe dovuto derivare,

in tesi, una nuova delibera di apertura del procedimento disciplinare e la notifica di una nuova citazione a giudizio.

Quanto sopra non potendosi qualificare come una mera correzione di errore materiale l'adozione di un provvedimento che, modificando radicalmente il capo di incolpazione, aveva di fatto comportato una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

3. Nullità della decisione impugnata per violazione delle disposizioni in tema di prescrizione dell'azione disciplinare, e, segnatamente, dell'art. 56 L. 31.12.2012, n. 247 o, in via gradata, dell'art. 51 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

Sottolineava che le condotte ascritte risalivano quantomeno a 22 anni prima e, censurando il fatto che il COA avesse ritenuto come dies a quo il momento della definitività della sentenza della SC 35616/2007, invocava il principio enunciato dall'art. 56 della L. 247/2012.

Pur dichiarandosi a conoscenza del contrario orientamento delle SSUU sul punto, invocava un'affermazione del principio di retroattività alla luce del nuovo impianto disciplinare improntato a garanzie più penetranti.

Eccepiva, in ogni caso, che essendo stato riformulato come addebito la violazione dei doveri di probità, decoro, correttezza ecc..senza alcun specifico richiamo alla sentenza penale della S.C. n. 35616/2006, il dies a quo doveva computarsi non dalla definitività della sentenza stessa ma dal compimento dei fatti, invocando sul punto una decisione di questo Consiglio Nazionale.

Sosteneva infine che, a seguito delle plurime variazioni dei capi di incolpazione, il dies a quo dell'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione corretta del capo doveva essere individuato nel provvedimento 17/4/2014 con conseguente decorso del termine prescrizione essendo di sette anni precedente a quella definitività del fatto penale che era stata determinata dalla sentenza n. 35616/2007 della S.C.

4. Nullità della decisione impugnata e del procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l'art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U.

Il ricorrente assumeva la violazione del principio del ne bis in idem per essergli stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell'esercizio della professione di avvocato. Osservava come la sanzione della radiazione si connotasse per una afflittività addirittura superiore a quella penale e richiamava la sentenza C.E.D.U. che aveva riconosciuto come la doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, violasse il principio del ne bis in idem.

5. Nullità della decisione impugnata per carenza di motivazione – connessa violazione dell'art. 653 c.p.p. e degli artt. 5 e 6 del Codice Deontologico.

Una carenza di motivazione ravvisabile, in tesi, nell'apodittico richiamo alla sentenza penale con un automatismo non consentito dall'ordinamento dovendo comunque la sanzione disciplinare essere determinata alla luce di una valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato.

Una violazione in tesi del tutto assente in una fattispecie in cui il COA di Roma aveva fatto ricorso ad una mera petizione di principi senza tener conto, ad esempio, del fatto che la fattispecie penale era di natura concorsuale.

6. Nullità della decisione impugnata per violazione di legge derivante dalla omessa applicazione della disciplina dettata dal nuovo Codice Deontologico 31.1.2014, in particolare dall'art. 21, in tema di tipicità, adeguatezza, proporzionalità e sanzioni disciplinari – difetto di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione irrogata.

Invocava a tal proposito il principio enunciato dall'art. 65 c. 5 L. 247/12 secondo il quale le norme del nuovo C.D. si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli.

Sosteneva anche il ricorrente che nello specifico avrebbe dovuto accertarsi ex art. 22 del nuovo C.D. una situazione di incompatibilità con la permanenza nell'albo, nella fattispecie non sussistente come comprovato dalla circostanza che, dopo i fatti di cui a procedimento, egli avesse continuato ad esercitare la professione senza incorrere in alcun rilievo di carattere disciplinare.

Assumeva quindi conclusivamente che la sanzione inflitta non fosse ponderata né in tema di criteri di tipicità, adeguatezza e né di corretta valutazione di professionalità.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto alla luce delle considerazioni che seguono cui è opportuno premettere una breve ricostruzione dei fatti che avevano costituito oggetto dei due procedimenti disciplinari

Il c.d. procedimento I.-R. era stato aperto il 5/9/1996 con il n. 6690 per fatti che in sede penale avevano comportato l'imputazione ex art. 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari) perché l'avv. G. A. (in concorso con altri magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari) aveva intermediato tra costoro e N. R., e successivamente gli eredi dello stesso, ricevendo somme da destinarsi ai predetti pubblici ufficiali affinché violassero i loro doveri di imparzialità.

Per tali fatti (I.-R.) l'avv. G. A. era stato condannato alla pena di sei anni (sentenza n. 8515/2001 del Tribunale di Milano) che la Corte d'Appello (sentenza n. 2093/2004) avrebbe poi confermato riducendo la pena da 6 a 5 anni di reclusione.

La S.C. con sentenza n. 33519/2006 avrebbe poi ridotto ulteriormente la pena da anni cinque ad anni tre e mesi otto di reclusione. L'avv. G. A. era stato condannato in esito a separato giudizio abbreviato onde le prove valutate a suo carico nel suo processo, sotto l'aspetto fattuale erano riferibili agli altri imputati nella coeva sentenza 33435/2006.

Il c.d. procedimento L. M. aveva tratto origine dal presunto episodio di corruzione legato alla sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale era stato annullato il lodo arbitrale che aveva deciso in senso favorevole al gruppo D. B. nella vertenza con il G. F.. In esito alle indagini preliminari il P.M. di Milano aveva chiesto in data 5/1/1999 il rinvio a giudizio dell'avv. G. A. e di altri, imputando ex art. 319 ter c.p. perché "con più azioni esecutive del

disegno criminoso... promettevano e versavano somme di denaro al dott. V. M., giudice della Corte d'Appello di Roma, affinché questi, nell'esercizio della propria funzione pubblica violasse i propri doveri di imparzialità favorendo la famiglia M./F. (e quindi B.)".

Si trattava quindi di due episodi sostanzialmente coevi nelle quali le sentenze civili erano state pronunciate nel periodo fine 1990 inizio 1991, il pubblico ufficiale (giudice) imputato era in entrambi il dott. V. M. ed in entrambi erano coinvolti i medesimi avvocati.

I due processi erano stati riuniti il 28/1/2002 ed in esito il Tribunale di Milano con sentenza emessa il 29/4/2003 aveva condannato tutti gli imputati.

La Corte d'Appello di Milano, a seguito dell'impugnazione, aveva disposto l'assoluzione dell'avv. G. A. e di altri con sent. n. 2500/2005 relativamente ai soli fatti di cui al capo B (cd L. M.). A seguito dell'impugnazione della P.G. e della parte civile CIR la Cassazione (sentenza n.33435/2006) aveva accolto il ricorso e rinviato ad altra sezione della C.d'A. di Milano la quale con sentenza 737/2007 aveva riformato la precedente decisione e condannato, tra gli altri, l'avv. G. A. ad un anno e mesi sei di reclusione.

La Cassazione poi avrebbe definitivamente confermato tale condanna con la sentenza n. 35616/2007.

Con la sentenza n. 33435/2006 la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso la sentenza n. 2500 emessa il 23 maggio 2005 della C.d'A. di Milano nell'ambito dei procedimenti, I./S. e L. M., aveva definitivamente pronunciato in merito alla vicenda I./S., confermando il giudizio di responsabilità penale per i reati di corruzione in atti giudiziari nei confronti di P. C. P., A. e M. V. ma, come accennato, in riferimento alla vicenda L. M. aveva disposto l'annullamento con rinvio della sentenza n. 2500/2005 della C.d'A. di Milano assolutoria sul punto.

Ciò sottolineando come la pronuncia oggetto del giudizio rescindente fosse giunta a ribaltare la condanna e «tutte le articolate argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado», seguendo - <<un iter logico- giuridico caratterizzato da una analisi frazionata dei singoli elementi indiziari acquisiti a carico dei prevenuti e da una contestuale e sistematica operazione demolitrice della loro valenza accusatoria; il tutto sulla base di argomenti che si rivelavano superficiali e non assistiti da rigore logico, perché non tenevano conto di quanto diversamente sostenuto nella opposta prospettiva dal giudice di primo grado, non approfondivano in maniera persuasiva la revisione critica della decisione devoluta alla cognizione del giudice d'appello, omettevano una valutazione complessiva ed integrale delle varie componenti del quadro probatorio e non offrivano, conseguentemente, una interpretazione ragionevole e coerente del medesimo>>

La sentenza di annullamento della Cassazione n. 33435/2006 aveva posto in luce una serie di "punti critici" della decisione impugnata costituenti i nodi problematici sui quali avrebbe dovuto soffermarsi l'attività di rielaborazione critica da parte del giudice del rinvio.

Tali punti erano stati così riassuntivamente enunciati:

manifestamente illogica e contraddittoria la ricostruzione in ordine alla tempistica del deposito della sentenza sul "L. M." da parte del M.;

essere pervenuto ad un giudizio di inaffidabilità del dato documentale sulla base di considerazioni possibilistiche e congetturali, e di testimonianze, ritenute al contrario inattendibili;

azzeramento della valenza delle risultanze documentali e formulazione di ipotesi, quindi, senza il supporto di dati probatori, di prestazioni professionali a vari livelli di carattere eccezionale;

mancato confronto dell'ipotesi formulata con i dati fattuali di segno contrario, quali l'abituale ritardo con cui il dott. V. M. era solito depositare i provvedimenti a lui affidati, l'aver questi partecipato alla deliberazione della sentenza senza avere predisposto una bozza della medesima;

l'aver ritenuto frettolosamente poco attendibile la testimonianza circa l'anticipazione, prima che la causa venisse ufficialmente decisa, sull'esito della stessa sfavorevole alla C.I.R.;

aver superficialmente ricollegato la causale del bonifico bancario F./P. di \$8 e delle successive movimentazioni finanziarie tra il P., l'A. e il P. a rapporti giuridici del tutto estranei alla controversia M./C., dando così credito ad una versione fornita dagli imputati tardivamente in modo contraddittorio, incoerente e privo di supporto documentale;

con specifico riferimento al bonifico di lire effettuato dall'A. in favore del P. in data 27/9/1991, aver convalidato la tesi difensiva sulla base della documentazione acquisita in appello senza avvertire l'esigenza di disporre una nuova audizione di chi, nel corso del dibattimento di primo grado aveva reso dichiarazioni non conciliabili con quanto emergeva dalla citata documentazione;

aver svilto immotivatamente il dato oggettivo della stretta contiguità temporale tra il bonifico effettuato dalla F. in favore del P. in data 14/2/1991 e la pubblicazione della sentenza "M." (24/1/1991);

aver sottovalutato la circostanza che in sede di accordo transattivo tra C.I.R. e F. quest'ultima si fosse opposta, nonostante le insistenze dei rappresentanti della prima, a qualsiasi riferimento, nel preambolo del relativo atto, all'esito della causa civile decisa dalla Corte di Appello di Roma;

non aver fatto nessun riferimento alle peculiari analogie tra la vicenda L. M. e quella I.S., entrambe sviluppatesi nello stesso arco temporale, nonché ai rapporti interpersonali tra gli imputati per la vicenda I.S..

La Suprema Corte aveva imposto con la sentenza n. 33435/2006 un approfondimento critico di tutti i punti innanzi indicati nel rispetto delle regole dettate dall'art. 192 cod. proc. pen., in tema di valutazione globale e coerente dell'intero materiale probatorio.

Investita del giudizio di rinvio la CdA di Milano, con sentenza n. 737 del 23/2/2007, all'esito di un esame alla luce dei rilievi e dei "punti critici" individuati dalla S.C., in parziale riforma della

sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 29/4/2003 - per il resto confermata - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.; riteneva la continuazione con il reato di cui alla sentenza della S.C. 4/5/2006, n. 33435, quanto al M., al P. ed al P., e con il reato di cui alla sentenza della stessa Corte n. 33519/2006, emessa in pari data, quanto all'A.. Riteneva per tutti più grave il reato giudicato con le predette sentenze e rideterminava la pena per i fatti relativi alla vicenda L.M. quanto ad A. G. in anni uno e mesi sei di reclusione e, quindi, complessivamente in anni cinque e mesi due di reclusione.

L'avv. G. A., la cui posizione era stata stralciata in riferimento alla vicenda I.S. essendo stato giudicato con il rito abbreviato in primo grado, era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile a seguito della conferma della decisione di colpevolezza sia dalla CdA di Milano, con sentenza del 10/5/2004, sia dalla Cassazione con sentenza n. 33519 adottata nell'udienza del 4/5/2006.

La sentenza della S.C. n. 35616/2007 avrebbe definitivamente concluso l'iter processuale rigettando i ricorsi e confermando la decisione n. 737/2007 della C.dA. di Milano con cui erano state considerate condivisibili le iniziali argomentazioni di quel Tribunale (successivamente avallate dalla C.d A. nel giudizio di rinvio). Era stato ritenuto accertato infatti che le movimentazioni esaminate (P./A./P.) era rientrata in Italia la cifra di £ costituente parte della provvista F. poi corrisposta, quantomeno in parte, al dott. V. M. il quale nell'anno 1992 aveva acquisito ingenti disponibilità di denaro per un ammontare addirittura superiore alla somma che nell'ottobre 1991, era stata bonificata da P. (cui era stata retrocessa dall'avv. G. A.) a P..

La citata sentenza aveva considerato come il M., in un arco di tempo comunque successivo alla data del prelievo in contanti da parte di P., avesse non solo versato la caparra di L. ma anche effettuato sui conti 10 versamenti in contanti da L., tra marzo e settembre 1992, per complessivi L. nonché pagato i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via per un importo di circa £, sempre in contanti.

Era stato ritenuto che tali incrementi patrimoniali, successivi al prelievo di P. fossero del tutto incompatibili con lo stipendio di magistrato e con la pensione della moglie, rendendo così certo il fatto che la provvista F. rientrata in Italia per il tramite di P. fosse stata, quantomeno in parte, corrisposta al dott. V. M. nel corso dell'anno 1992.

Donde il raggiungimento della prova che il M. fosse in stretti rapporti con P., P. ed A. con i quali aveva già violato, nello stesso arco temporale, principi di natura etica, deontologica e giuridica, vendendo la sua funzione pubblica, il libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale seguendo gli avvocati romani nella spregiudicata attività posta da questi in essere nell'ambito del diverso ruolo svolto durante l'iter processuale della causa I.S..

Era stato altresì sottolineato che la vicenda L.M. fosse stata caratterizzata da una serie di "anomalie" (designazione di M. quale giudice relatore, tempi di stesura, dattiloscrittura e

deposito della sentenza, circolate in più copie, anticipazione della decisione prima ancora dello svolgimento della Camera di Consiglio, contenuto del preambolo della transazione, presenza di P. sia “ufficiale” nel corso della causa, sia “occulta” e “dietro le quinte” rispetto al collegio difensivo milanese) essendovi ampia e convincente motivazione in ordine alla valenza probatoria dei gravi, univoci e concordanti indizi.

Alla luce della loro rilevanza ai fini della presente decisione è opportuno richiamare la successione delle movimentazioni finanziarie che in sede giudiziale, avevano portato all'affermazione della responsabilità penali e (anche) dell'avv. G. A.:

- bonifico di \$ il 14/2/1991 sul conto M. di P. a Ginevra;
- da tale conto M. il 25/2/1991 veniva effettuato un bonifico di £ sul c.c. intestato C. T. (del quale era beneficiario la madre dell'avv. G. A. il quale avrebbe poi riconosciuto di esserne l'effettivo beneficiario). Tale somma è provato essere provenienti dalla provvista originaria di \$;
- dal conto C. T. il 27/9/1991 era stato effettuato un bonifico di £ sul conto M. (accredito 2/10/1991);
- dal conto M. erano stati effettuati il 4/10/1991 due bonifici di £ e a favore del conto P. di P.;
- la somma retrocessa da P. ad A. sul conto C. era stata bonificata da quest'ultimo al P..
- In data 14/10/1991 (prima ancora che vi fosse valuta) P. aveva prelevato la somma di £ e per £

Sia la CdA di Milano che la Cassazione (sentenza n. 35616/2006) avevano concordato con le conclusioni del Tribunale di Milano secondo le quali:

“Allorquando A., nel febbraio 1991, aveva ricevuto metà della somma bonificata da F. a P. egli era - quantomeno con riferimento alla “quota” di milioni – un “detentore per conto terzi”. Pronto a restituire, su semplice richiesta, quanto fiduciarmente ricevuto: somma che, attraverso successivi passaggi, deve essere fatta rientrare in Italia, il che giustifica il ritorno a P. il quale dispone a tale scopo del “canale” P.

E non si può qui non rammentare... quale fosse all'epoca, la natura dei rapporti intercorrenti tra l'avv. G. A. ed il dott. V. M.”.

Un rapporto basato sull'assoluta reciproca fiducia cementata anche dalla vicenda I.S. (avendolo aiutato a stendere la motivazione della sentenza I.S., come definitivamente accertato) e che sarebbe stato confermato qualche anno dopo, con la gestione all'estero dell'eredità che il M. avrebbe percepito da O. F. e che l'avv. G. A. avrebbe gestito in modo tale da farne sparire le tracce.

Un rapporto complesso che riguardava anche gli interessi finanziari del Dott. V. M. e che ben poteva prevedere, dunque, anche il deposito in conti esteri di A. di somme di pertinenza di M., in epoca in cui M. non aveva conti all'estero”.

La sentenza della Cassazione n. 33519/06, a seguito del ricorso dell'avv. G. A. (che aveva scelto di essere processato con rito abbreviato ed era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione poi ridotti a cinque ed infine a anni tre e mesi otto), era stata pronunciata nella medesima udienza in cui era stata pronunciata quella n. 33435/06 della S.C. nei confronti degli altri correi nel capo di imputazione relativo all'I.S..

Tale sentenza, nello stabilire in relazione all'unitaria fattispecie concreta un comune tempus commissi delicti, aveva affermato trattarsi di "operazione che non comporta traslazione di dati di prova dall'una all'altra sentenza oggetto di giudizio nella medesima udienza, bensì una scelta giuridicamente corretta per la trattazione congiunta dei due giudizi di legittimità e volta ad assicurare, attraverso una corretta applicazione di dati fattuali presenti in entrambe le decisioni, un'uniformità di conclusioni"

Il ricorrente aveva quindi censurato il fatto che la sentenza n. 35616/2006 avesse operato un'indebita omogeneizzazione dei due processi, con una traslocazione di riferimenti fattuali dall'uno all'altro che aveva comportato l'impossibilità per la difesa di interloquire e di contraddire nel merito essendosi in sede di rinvio.

Scendendo all'esame del ricorso che, come anticipato, deve essere respinto, va osservato come non siano pretestuose le censure rivolte al fatto che la decisione del C.O.A. di Roma risulti motivata succintamente facendo anche un erroneo riferimento ad una presunta "enorme mole di documentazione acquisita" quando in realtà "l'enormità" deve semmai riferirsi alla mole della documentazione raccolta in sede penale.

A tale carenza di motivazione e/o adeguatezza può peraltro supplire questo Consiglio Nazionale cui, quale giudice di legittimità e di merito, è consentito portare completamente alle motivazioni di primo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio, sia essenziali che accidentali (SSUU n. 24708/2015, n. 14507/2012 e C.N.F. n. 42/2015, n. 154/2014 e n. 116/2014).

Scendendo all'esame dei singoli motivi di impugnazione va osservato relativamente ad ognuno degli stessi.

Quanto al primo motivo circa la nullità degli addebiti essendo il capo di incolpazione non circostanziato.

La censura è infondata ancorché il C.O.A. di Roma abbia deliberato in più occasioni con una formulazione di capi di incolpazione con evidenti errori materiali che, quand'anche possano costituire sintomo di una non eccessiva cura nella gestione del procedimento, non assurgono a motivo di nullità dello stesso.

Ciò infatti non comporta, come vorrebbe il ricorrente, la nullità del giudizio disciplinare posto che l'incolpato era stato messo in grado di conoscere perfettamente gli addebiti, il thema decidendum dell'uno e dell'altro procedimento disciplinare (e quindi i fatti sui quali era chiamato a discolarsi a fronte di precise risultanze).

Che l'oggetto del procedimento n. 8066 fosse la vicenda L.M. era scritto a chiare lettere sin dal primo capo di incolpazione deliberato il 19/2/2009 nonostante i fatti relativi fossero, inopinatamente, anche quelli attinenti alla vicenda I.S. per la parte poi espunta come errore materiale il 17/4/2014 (da "l'avv..." ad "intermediazione")

Ivi in punto fattuale era puntualmente richiamata la sentenza n. 737/2007 della C.d.A. di Milano, pronunciata nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla S.C. in relazione all'assoluzione per il capo B (L. M.) pronunciata sul punto da altra sezione della suddetta Corte.

Ivi (e cioè nel capo di incolpazione iniziale) era esattamente richiamata la sentenza n. 35616/2007 che aveva condannato l'avv. C. P., ritenuta la continuazione del reato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione (e così complessivamente anni sette e mesi due) e l'avv. G. A. alla pena di anni uno e mesi sei (e così complessivamente anni cinque e mesi sei) per il reato di corruzione di cui all'episodio L.M..

Nel corso del procedimento disciplinare l'Avv. G. A. aveva avuto occasione di difendersi più volte, ed esaustivamente, sul punto impugnando la delibera di apertura del procedimento anche in sede di legittimità avanti alla Suprema Corte dando conto della propria piena consapevolezza degli esatti limiti degli addebiti prendendo posizione con piena configurazione dei fatti.

L'eccezione secondo la quale l'attuale ricorrente non avrebbe avuto esatta contezza del contenuto del capo di incolpazione e degli illeciti ivi addebitati è palesemente infondata anche alla luce della costante giurisprudenza della SSUU secondo la quale non è necessario una particolare descrizione dei fatti essendo sufficiente che l'incolpato abbia avuto cognizione dell'addebito e sia stato in grado di approntare le proprie difese (SSUU n. 21948/2015, n. 112020/2014, n. 17827/2007).

Nello specifico l'avv. G. A. aveva avuto modo di acquisire piena contezza degli addebiti e delle specifiche imputazioni dei procedimenti avendo assunto le iniziative giudiziali seguenti:

- ricorso al CNF 5/1/2009 avverso la delibera di fissazione del giudizio disciplinare nell'ambito del procedimento n. 6690 (IMI-SIR);
- ricorso al CNF 25/3/2009 nel procedimento n. 8066 (L.M.) avverso la delibera di apertura del procedimento stesso;
- ricorso al CNF 15/9/2009 avverso la citazione a giudizio nel procedimento disciplinare n. 8066 (L.M.);
- memoria difensiva depositata il 14/12/2009 relativamente ai procedimenti n. 6690 e n. 8066 per l'udienza del 15/12/2009;
- memoria depositata il 17/12/2010 avente ad oggetto esplicitamente la riformulazione del capo di incolpazione nel procedimento n. 8066 (L.M.);

Tali atti contenevano anche espliciti riferimenti e richiami al merito delle singole incolpazioni, costituivano il presupposto di quelle impugnative in sede di legittimità avverso la sentenza di

inammissibilità pronunciata dal CNF ed attraverso gli stessi, è da notare, l'attuale ricorrente prendeva analiticamente ed accuratamente posizione in ordine alle diverse fattispecie oggetto delle diverse incolpazioni.

In buona sostanza il tardivo "chiarimento" finale con cui è stata espunta la parte del capo di incolpazione "sovrabondante" non consente ora di ritenere (ed anzi vi è prova del contrario) che vi fosse stata in precedenza una lesione di diritto di difesa dell'incolpato di talchè gli errori commessi dal C.O.A. sono risultati privi di effetti concreti.

Anche il secondo motivo (violazione di legge per mancata adozione di una nuova delibera dopo la riformulazione del capo) risulta infondato alla luce delle suesposte considerazioni.

Nessuna lesione del diritto di difesa posto che l'incolpato sapeva di difendersi, e si era difeso in tal senso, dalle accuse concernenti il L.M. essendo stati espunti i fatti riguardanti la vicenda I.S. riportati già nel capo di incolpazione sub A) e di cui al procedimento n. 6690 (in ordine ai quali sarebbe stato assolto).

Anche il terzo motivo risulta infondato essendo strumentalmente sollevato in pieno contrasto con la costante giurisprudenza delle SS.UU secondo la quale essendo "la fonte della prescrizione legale e non deontologica resta operante il criterio generale dell'irretroattività" (ex multis n. 15543/2016, n. 15287/2016 e n. 23364/2015).

Nello specifico, trattandosi di fatti storici identici costituenti reati per i quali era stata esercitata anche l'azione penale, la decorrenza della prescrizione avrebbe comunque dovuto iniziare al passaggio in giudicato della sentenza penale costituente il fatto esterno alla condotta (ex multis SSUU n. 11367/2016, n. 19448/2015).

Il quarto motivo (presunta violazione del principio del ne bis in idem) è infondato alla luce delle diverse motivazioni, della diversa natura e dei diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare. Nel procedimento disciplinare il bene tutelato è l'immagine della categoria, che è il risultato della reputazione di ognuno, che non può consentire che l'onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati del comportamento del singolo.

Non a caso già la Corte EDU con sentenza 19/2/2013 (M. c. A.) ha affermato che secondo i principi della convenzione CEDU risulta compatibile il cumulo tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. D'altronde gli obblighi deontologici costituiscono doveri additivi che derivano dall'appartenere ad una categoria professionale "protetta" il cui esercizio, oltre ad essere subordinato all'iscrizione all'albo, impone il rispetto di tutti quei doveri, additivi appunto, previsti dalla normativa professionale e l'assoggettamento a tutte le sanzioni che, nel ristretto ambito professionale, ne conseguano.

I passi delle sentenze che si sono occupate della vicenda delineano una situazione di fatto, che fa stato, dalla quale non può che derivare la congruità della sanzione inflitta.

E' sufficiente ripercorrere alcuni passi delle motivazioni per dar conto, con il mero richiamo operato, dalla sostanziale correttezza della decisione del COA di Roma.

Nella sentenza n.35616/2007 della S.C.:

“..A., amico del M., al quale ha già fornito parte della motivazione I.-S., e per il quale seguirà la successione estera di F., ha custodito fiduciariamente la somma di £0 che dovrà, tramite l'ulteriore intervento di P. e l'utilizzo del “canale” P. essere monetizzata e portata in Italia” (pag. 143).

“...non aveva alcuna necessità di riscuotere immediatamente il compenso corruttivo per il [REDACTED] con la consapevolezza che la somma era comunque, tramite A. che la deteneva fiduciariamente, a sua disposizione”. Per altro verso, soggiungono i giudici a quibus, l'esistenza di un pactum fiduciae poteva dirsi ontologicamente cementato alla luce del già sperimentato factum sceleris, che aveva visto M., da un lato, e P., P. e A., dall'altro, rispettare i termini dell'accordo corruttivo che avevano già intessuto per la vicenda [REDACTED]. E' evidente, infatti, che l'intervenuta condanna per quest'ultima vicenda proietti ineluttabilmente le relative luci ed ombre anche nel giudizio relativo al L.M.” (pag. 145).

Ed ulteriormente la sentenza del CdA di Milano n. 737/2007 confermata nella parte che qui rileva dalla S.C. con la sentenza n. 35616/2007:

“.... M.... è in stretti rapporti con P., P. ed A. con i quali ha già violato, nello stesso arco temporale, principi di natura etica, deontologica e giuridica, vendendo la sua funzione pubblica, il libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale seguendo gli avvocati romani nella spregiudicata attività posta da questi in essere nell'ambito del diverso ruolo svolto durante l'iter processuale della causa I.S., legali che percepiranno, come accertato definitivamente la somma complessiva di miliardi di lire”. (pag. 252).

“Risulta quindi un imponente quadro indiziario, preciso, univoco e concordante tale da assurgere, ad avviso del Collegio a piena prova che consenta di affermare che il Giudice M. ha venduto agli stessi intermediari (tra i quali l'avv. G. A.) anche la causa L.M.” (pag. 253).

Ed ancora la C.dA. di Milano n. 737/2007:

“La spiccata intensità del dolo desumibile dalla preordinazione della condotta da parte di tutti gli imputati (tra i quali A.), dalla reiterazione dei fatti corruttivi succedutisi in un contiguo arco temporale e, correlativamente, dalla “certezza” dell'impunità, non potendosi altrimenti spiegare il deposito di una sentenza di tale complessità il giorno successivo (o poco dopo) alla camera di consiglio e la anticipazione della decisione ancor prima della deliberazione dell'organo collegiale.” (pag.262).

“Non può quindi non concordarsi con le conclusioni del tribunale secondo le quali: allorquando A., nel febbraio 1991, riceve metà della somma bonificata da F. a P., egli, quantomeno con riferimento alla quota di 425 milioni – è un detentore per conto terzi. Pronto a restituire, su semplice richiesta, quanto fiduciariamente ricevuto. Somma che, attraverso successivi passaggi, deve essere fatta rientrare in Italia, il che giustifica il ritorno a P. il quale, dispone, a tale scopo del “canale” P.” (pag.231).

“E non si può qui non rammentare.. all'epoca, la natura dei rapporti intercorrenti tra A. e M.. Un rapporto basato sull'assoluta reciproca fiducia cementata anche dalla vicenda I.S.

(avendolo aiutato a tendere la motivazione della sentenza I.S., come definitivamente accertato)".

Un rapporto che riguarderà, qualche anno dopo, anche la gestione ... un rapporto complesso che riguardava anche gli interessi finanziari di M. e che ben poteva prevedere, dunque, anche il deposito in conti esteri di A. di somme di pertinenza di M., in epoca in cui M. non aveva conti all'estero". (pag.231).

Significative ancora le argomentazioni della S.C. nella sentenza n. 35616/2007: "...la sentenza impugnata ha somministrato, per la parte che qui rileva, adeguati argomenti – tutti solidamente ancorati ad una esauriente base fattuale – dai quali dedurre la assoluta inesistenza di circostanze di fatto tali da dedurre, in positivo, una attenuazione della gravità dei fatti e delle rispettive responsabilità; ma ha, al contrario, portato ad emersione una corposa serie di univoci indicatori che, obiettivamente, militavano in senso inverso, e tali, dunque, da incidere, in termini ampiamente sfavorevoli, alla concessione delle sollecitate attenuanti. I giudici del merito, infatti, hanno passato in analitica rassegna i profili di elevata gravità del reato e del relativo danno – sul piano della specifica lesione dei valori coinvolti – l'intensità del dolo, i motivi a delinquere, i comportamenti processuali tenuti ed il risalto che a tal fine può assumere il mandacio....." (pag. 161).

Per consolidata giurisprudenza (ex multis SSUU n. 18701/2012, n. 21591/2013) la ricostruzione fattuale operata in sede penale con la sentenza definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare per quanto attiene l'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso onde il Giudice della deontologia è esonerato dall'onere della prova essendogli riservata la valutazione della condotta dell'incolpato per applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'Ordine Professionale.

Ciò perché la sentenza penale non esplica alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, essendo tale apprezzamento riservato al giudice disciplinare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 del C.D. (SSUU 23836/2015).

L'apporto, accertato irrevocabilmente, dell'avv. G. A. al gravissimo episodio corruttivo che ha avuto un amplissimo eco mediatico ed è entrato nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a vari livelli, non può che portare all'applicazione della sanzione disciplinare più grave secondo quanto deciso dal C.O.A. di Roma.

L'apprezzamento del disvalore della condotta dell'avv. G. A. deve essere fatta tenendo conto dei comportamenti dell'incolpato gravissimamente lesivi dei precetti deontologici, il cui rispetto deve presiedere il comportamento dell'avvocato, dall'eccezionale clamore mediatico suscitato dalla vicenda, del danno arrecato alla immagine ed alla dignità dell'intero ceto forense, della reiterazione degli episodi in un rilevante arco temporale e dell'allarme sociale determinato dal professionista con la sua condotta. Tutti tali elementi giustificano la scelta

della radiazione quale sanzione adeguata per le violazioni dei principi di lealtà, probità, dignità decoro e diligenza.

L'aver concorso alla "compravendita" di atti giudiziari per giungere ad un risultato diverso se non opposto, da quello che avrebbe dovuto essere il frutto di un corretto percorso processuale è di tale gravità che non vi dovrebbe neppure essere necessità di sottolineare l'accentuato disvalore di una condotta corruttiva realizzata dai principali interpreti della funzione giudiziaria finalizzata a comprometterne la correttezza di esercizio.

Ciò ricorrendo come aggravante l'aver tenuto un tale comportamento proprio nel momento particolarmente caratterizzante la professione: in quello della predisposizione di atti difensivi e dell'attività agli stessi collegata laddove, nell'ambito giurisdizionale, l'avvocato svolge un ruolo insostituibile.

La valutazione della condotta dell'avv. G. A. non può che essere del tutto severa anche se solo si considerino i criteri dell'ordine soggettivo previsti dall'art. 21 co. 4 del nuovo C.D. e nel particolare "la compromissione dell'immagine della professione forense" e della "vita professionale"

Del primo si è già detto mentre quanto al secondo elemento di valutazione va tenuto conto del fatto che l'avv. G. A. era stato condannato alla pena di tre anni ed otto mesi di reclusione con sentenza della S.C. n. 33519/2006

Ancorché l'episodio [REDACTED] non abbia portato, in virtù dell'applicazione della prescrizione, ad alcuna conseguenza sul piano disciplinare pur tuttavia il relativo processo penale, che costituisce una macchia per il professionista sul piano personale-professionale, si è inserito in un quadro di riferimento dal quale emerge la figura di un avvocato incline a violare anche la legge penale traendo origine ed occasione di comportamenti illeciti proprio dal ruolo svolto nel contesto della giurisdizione.

Prescindendo dalle suesposte considerazioni l'enorme gravità del reato accertato nella fattispecie, la spiccata intensità del dolo, la propensione a delinquere di chi, dopo aver effettuato un giuramento, abbia venduto la propria professionalità, indipendenza e correttezza costituiscono elementi insuperabili tali da inibire ogni disquisizione favorevole.

L'allarme sociale, rectius lo scandalo, determinato da quanto accaduto per la vicenda L.M., è stato tale da non necessitare di alcuna ulteriore prova essendo su scala nazionale del tutto notoria la circostanza

Le conseguenze di una tale condanna ancorché non fossero valutate, come invece deve essere, nel quadro di riferimento complessivo, non possono che essere quelle della sanzione massima ablativa già correttamente inflitta dal C.O.A. di Roma le cui conclusioni, sebbene molto riassuntivamente espresse segnatamente in relazione alla gravità della fattispecie, risultano condivisibili.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L. n. 247/2012.

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016 ;

IL SEGRETARIO f.f.

Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 1 giugno 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria